



Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

« Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.... del

Relazione illustrativa



Autorità Nazionale Anticorruzione

In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 6/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.

In particolare, l'esigenza di intervenire sul testo delle Linee guida è sorta in esito alla modifica del comma 10 dell'art. 80, che integra la prima parte della norma specificando che «Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tale caso è pari alla durata della pena principale **e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna**».

Ciò posto, l'Autorità, aderendo a un'interpretazione rispettosa del dato letterale che, al tempo stesso, sia compatibile con il diritto eurounitario e con l'intenzione espressa dal legislatore nazionale, ha proposto la modifica del punto 5.1 delle Linee guida prevedendo che «La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento definitivo delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento definitivo, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna».

Con riferimento alla decorrenza del periodo interdittivo, il decreto correttivo ha colmato il vuoto normativo esistente, ancorando l'operatività della causa ostativa in esame all'accertamento definitivo del fatto. Sul punto, innovando rispetto alla versione originaria delle Linee guida, l'Autorità ha inteso collegare la rilevanza ostativa all'esecutività del provvedimento di accertamento, al fine di garantire tempestività, celerità e semplificazione dell'accertamento in ordine alla sussistenza della causa ostativa.

Nell'individuare l'adeguato mezzo di prova della sussistenza del grave illecito professionale, è stata confermata la previsione del punto 4.3, lett. a) delle Linee guida secondo cui la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice e mediante acquisizione del certificato integrale dei carichi pendenti per le condanne penali. Quindi, l'annotazione nel casellario informatico dell'Autorità non rappresenta più il presupposto della decorrenza del periodo interdittivo, ma lo strumento attraverso cui è accertata la sussistenza della causa ostativa. Al fine di attribuire rilevanza a situazioni ostative che non siano ancora state inserite nel casellario informatico, è stato previsto, altresì, che la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa



Autorità Nazionale Anticorruzione

ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità.

In conseguenza delle modifiche proposte, si ritiene necessario, altresì, eliminare le previsioni contenute nei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2, come pure le disposizioni di cui ai punti 4.2, lett. b), 4.3 e 4.4 attinenti alla verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi. Inoltre, sulla base della considerazione ciò che rileva al fine della configurazione della causa di esclusione in esame è la produzione degli effetti previsti dalla norma, indipendentemente dal fatto che gli stessi scaturiscano da una condanna civile o penale oppure da un provvedimento adottato dalla stazione appaltante, è stato ritenuto opportuno esplicitare la rilevanza di fatti illeciti di natura penale diversi e ulteriori rispetto ai reati previsti dall'art. 80, comma 1, del Codice posti in essere nell'esercizio della professione (falso in atto pubblico, abusivo esercizio della professione, bancarotta fraudolenta, ecc.) in quanto anche le condotte sottese a tali reati potrebbero configurarsi come gravi illeciti professionali.